

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. 21 del 27/03/2008 Modificato con deliberazione consiliare n. 34 del 27/05/2014

1

INDICE

- ←• Art. 1: Oggetto del regolamento e finalità
- ←• Art. 2: Definizione di "patrocinio"
- ←• Art. 3: Soggetti competenti alla concessione di patrocinio
- ←• Art. 4: Soggetti beneficiari del patrocinio
- ←• Art. 5: Criteri per la concessione dei patrocini
- ←• Art. 6: Concessione di patrocini in casi eccezionali
- ← Art. 7: Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni
- ←• Art. 8: Procedura per la concessione di patrocini
- ← Art. 9: Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio
- ←• Art. 10: Patrocinio associato a forme di sostegno economico
- ←• Art. 11: Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio
- ←• Art. 12: Obblighi dei patrocinati
- ←• Art. 13: Disposizioni finali
- ←• Art. 14: Entrata in vigore

ART. 1 - Oggetto del regolamento e finalità

Il Comune favorisce l'iniziativa di cittadini, singoli od organizzati in gruppi o associazioni, nonché di soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa e sportiva, che siano rivolte all'intera collettività.

Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'Istituto del Patrocinio.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione comunale ai soggetti sopra indicati, in relazione alle attività degli stessi.

ART. 2 - Definizione di patrocinio

Ai fini del presente regolamento, si intende per *«patrocinio»*, il sostegno a un'iniziativa, in funzione di un'adesione in linea generale alla stessa da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il patrocinio è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità morali, sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, educative, turistiche, ambientali, sportive, scientifiche e umanitarie.

ART. 3 - Soggetti competenti alla concessione di patrocinio

La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco:

- a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
- b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).

La concessione del patrocinio deve risultare dai documenti che pubblicizzano l'iniziativa.

Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 10 (*Patrocinio associato a forme di sostegno economico*).

ART. 4 - Soggetti beneficiari del patrocinio

Sono potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione comunale i seguenti soggetti:

- a) Cittadini singoli od associati:
- b) Gruppi, associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro, operanti sul territorio;
- c) Altri organismi non profit:
- d) Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- e) Soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la Comunità Locale;
- f) Gruppi, associazioni e federazioni sportive;
- g) Istituti scolastici e scuole dell'infanzia (private e pubbliche);
- h) Parrocchie e oratori;
- i) A.S.L. e aziende ospedaliere e sanitarie.

Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione comunale anche le società di capitali o di persone, per iniziative divulgative comunque non lucrative.

Le istanze degli enti pubblici e privati, delle associazioni e istituzioni devono essere firmate dal loro Legale Rappresentante. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

ART. 5 - Criteri per la concessione dei patrocini

La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri:

a) Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti (l'iniziativa è ammessa al patrocinio nei seguenti casi, in cui: contribuisca alla crescita democratica, culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della comunità, favorendone la partecipazione e la

formazione di una propria identità culturale; sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà ed ispirata a principi di tolleranza; sia strettamente legata alle tradizioni locali; promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza; abbia carattere nazionale o internazionale);

- b) *Rilevanza* per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori):
- c) Significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.

Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o gruppi di iniziative (per es. rassegne).

La concessione del patrocinio non conferisce diritto, né aspettativa, di continuità per altre iniziative o per la stessa iniziativa ripetuta periodicamente.

Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative, le attività e le manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

ART. 6 - Concessione di patrocini in casi eccezionali

L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 5 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 7 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

L'Amministrazione comunale non concede patrocini:

- a) per iniziative di carattere politico;
- b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

ART. 8 - Procedura per la concessione di patrocini

I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio dell'Amministrazione comunale per una propria iniziativa, attività o manifestazione, devono formulare un'istanza scritta ed indirizzata al Sindaco. Tale istanza deve essere presentata con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

L'istanza deve essere accompagnata da una relazione sintetica, che espliciti ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità al patrocinio e da un programma dettagliato della iniziativa o manifestazione.

In particolare, la domanda dovrà esplicitare i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata;
- b) la/e data/e e il luogo di realizzazione;
- c) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- d) la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e/o contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor;
- e) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
- f) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa (allegare bozza dei volantini o manifesti che si intendono realizzare).

L'Amministrazione comunale effettua l'istruttoria e formalizza, con specifico provvedimento, la

concessione o meno del patrocinio.

La concessione del patrocinio non comporta per l'Amministrazione comunale l'erogazione di contributi o la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.

Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Il ruolo dell'Amministrazione è comunque precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche, che ne attestano la semplice adesione all'evento "con il patrocinio del Comune di Breda di Piave", oppure, nel caso di compartecipazione all'iniziativa "con la collaborazione del Comune di Breda di Piave".

La bozza del materiale pubblicitario, riportante la concessione del patrocinio comunale, dovrà essere visionata e vistata dal Comune, prima che ne venga disposta la stampa e la diffusione da parte del soggetto proponente.

L'Amministrazione comunale provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito.

ART. 9 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

Il soggetto patrocinato può utilizzare, previa apposita richiesta di autorizzazione, lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

La concessione del patrocinio non implica automaticamente l'autorizzazione all'uso dello stemma e del logo del Comune di Breda di Piave. Tale uso è consentito previa autorizzazione del Sindaco e deve essere esplicitamente richiesto nell'ambito dell'istanza di concessione del patrocinio.

ART. 10 - Patrocinio associato a forme di sostegno economico

Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali: contributi o sovvenzioni, utilizzo di locali, di aree o di attrezzature, l'Amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, eseguendo due distinte istruttorie.

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico richiesta, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nell'apposito regolamento comunale, cui si rinvia.

Il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative e attività anche con la concessione dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, impianti ed attrezzature di proprietà comunale, richiesti dal soggetto proponente. Nella domanda, il soggetto richiedente deve indicare le date di inizio e termine previste per l'utilizzo dei beni.

Art. 11 - Possibili vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio del Comune può comportare, per disposizione rispettivamente del Sindaco o degli Assessori delegati e comunque a seguito di espressa richiesta, la messa a disposizione di strumenti di cui il Comune dispone, quali:

- a) la concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
- b) l'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o la collaborazione alla stesura degli stessi da parte del personale del Comune;
- c) l'affissione gratuita delle locandine prodotte dal Comune e/o delle locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio, previamente vistate dal Comune ed a condizione che rechino in testata "Comune di Breda di Piave" oppure "con il patrocinio del Comune di Breda di Piave";
- d) la spedizione del materiale pubblicitario stampato dal Comune, sulla base di elenchi a disposizione o prestabiliti:
- e) la vigilanza esterna mediante impiego di personale della Polizia Locale;
- f) l'uso gratuito di materiali ed attrezzature: transenne, palco, sedie, addobbi, ecc. di proprietà del Comune (da indicare dettagliatamente nell'istanza);

g) l'uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere (è fatta salva l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge).

ART. 12 - Obblighi dei patrocinati

I promotori e gli organizzatori della manifestazione o iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati ad utilizzare formalmente il patrocinio ed a farne menzione negli atti, dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione Comunale.

I soggetti che hanno ottenuto il patrocinio sono pertanto obbligati a darne la massima pubblicità riportando sul materiale pubblicitario prodotto la dicitura "con il patrocinio del Comune di Breda di Piave".

Art. 13 - Disposizioni finali

La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, oppure un motivato giudizio negativo espresso dalla Giunta Comunale, comporterà il non riconoscimento del patrocinio per successive analoghe iniziative.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.